



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa della senatrice DELLA MONICA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 2011<sup>(\*)</sup>**

Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di falso in bilancio, falso in prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari e misure in materia di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale

---

<sup>(\*)</sup> *Testo non rivisto dalla presentatrice.*

ONOREVOLI SENATORI. - In un disegno di legge di contrasto alla corruzione è necessario prevedere una rivisitazione dei reati fiscali e societari, a partire dal falso in bilancio, perché si tratta di illeciti che consentono di risalire ai reati di corruzione. Questi ultimi, nelle loro espressioni più gravi o comunque nei casi in cui coinvolgono persone giuridiche, sono spesso preceduti o seguiti da reati che, tra l'altro, consentono una pregnante attività investigativa, quali la frode fiscale e il reato di false comunicazioni sociali. A prescindere dai casi più semplici di corruzione, dove la remunerazione del pubblico ufficiale o del terzo interviene in contanti e per somme di denaro di scarsa entità, vi sono almeno tre elementi su cui possono concentrarsi le attività di contrasto: la determinazione delle modalità con cui si è formata la provvista in denaro; l'individuazione del circuito finanziario attraverso il quale è stata veicolata verso il pubblico ufficiale o i suoi referenti l'utilità in denaro; la destinazione impressa dal destinatario alla somma in questione.

Ai fini che qui interessano occorre ricordare che vi è una prima fase in cui il denaro, per essere utilizzato con finalità illecite, viene spostato da una dimensione di legalità ad una di illegalità, di regola attraverso la commissione di reati di frode fiscale, falso in bilancio e appropriazione indebita aggravata. Segue, quindi, una fase nella quale il denaro viene ricollocato, in forme diverse, in una dimensione di legalità e a tale momento appartengono tutte le problematiche relative al riciclaggio e all'auto-riciclaggio. Partendo dai reati societari, vi è stato un indebolimento nel contrasto in sede penale che ha, conseguentemente, impedito di risalire a

fatti di corruzione. È pertanto necessario mettere mano rapidamente ad alcune improcrastinabili modifiche normative, rivedendo innanzitutto la materia della corruzione nel settore pubblico, introducendo reati quali il traffico di influenze illecite e la corruzione nel settore privato ed analogamente - posto che chi vuole corrompere ha necessità di disporre di fondi neri - intervenendo sulla struttura dei reati fiscali e del falso in bilancio. Infatti, per effetto del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, sono state ridotte le pene per il falso in bilancio, prevedendo soglie di non punibilità altissime e dando così vita ad una sorta di impunità per «modica quantità» di fondi neri; inoltre, e con conseguenze soprattutto per le società, il reato è stato reso perseguibile a querela di parte, querela che la parte offesa, creditore o azionista, difficilmente presenterà contro gli amministratori: il primo perché difficilmente a conoscenza del reato; il secondo perché di solito è lui stesso il mandante e il beneficiario del reato. La questione dell'insufficienza delle sanzioni attualmente stabilite in materia penale societaria - in conseguenza dell'azione liquidatoria svolta dalla maggioranza e dal Governo *pro tempore* della XIV legislatura mediante il sapiente combinato disposto del fulmineo decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, e del titolo V della legge 28 dicembre 2005, n. 262 - è stata rilevata da più parti nel corso delle audizioni svoltesi nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rapporti fra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio presso le Commissioni riunite finanze e industria del Senato della Repubblica e finanze e attività produttive della Camera dei deputati.

Infatti, per effetto di tali modifiche molti reati sono stati degradati da delitti (punibili con la reclusione) a contravvenzioni (punibili con l'arresto), è stata ampiamente prevista la sola perseguibilità a querela ed è stata normativamente graduata la sanzione applicabile a seconda della sussistenza o meno di un danno patrimoniale. Appare quindi evidente, anche a seguito delle vicende finanziarie verificatesi in questi anni, l'esigenza di un rafforzamento delle sanzioni in materia societaria, prevedendo un inasprimento delle pene applicabili che fungano da efficace deterrente alla commissione di reati in una materia che, come quella in esame, coinvolge interessi generali della collettività. Le modifiche che si propongono in materia con il presente disegno di legge riproducono, con gli aggiustamenti nel frattempo resisi necessari per l'approvazione della citata legge n. 262

del 2005, la sostanza dell'atto Senato n. 759 della XV legislatura e costituiscono il doveroso seguito alla mozione sulla corruzione proposta e discussa in Senato in questa legislatura dal Partito democratico.

Con le disposizioni contenute in un apposito articolo si intendono ripristinare una serie di norme di lotta all'evasione e all'elusione fiscale abrogate nel corso dell'attuale legislatura, non solo per garantire il buon andamento del gettito tributario derivante dal contrasto all'evasione, ma per ribadire ai contribuenti che la strada dell'evasione non è il percorso migliore per abbattere il proprio carico fiscale. Inoltre il ripristino della normativa risponde a quella esigenza di trasparenza che rafforza la lotta alla illegalità e, unitamente alle disposizioni in materia di falso in bilancio, consente un miglior contrasto al sistema della corruzione.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche al codice civile e al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di falso in bilancio, falso in prospetto, falso nelle relazioni dei revisori e di impediti controlli societari)*

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). – Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

b) l'articolo 2622 è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori*). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei do-

cumenti contabili, i sindaci e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La pena è da due ad otto anni nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»;

c) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

«Art. 2625. - (*Impedito controllo*). - Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

2. L'articolo 173-*bis* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

«Art. 173-bis. - (*Falso in prospetto*). - 1. Chiunque, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i destinatari del prospetto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni».

3. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni» sono soppresse.

## Art. 2.

*(Misure in materia di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129;

b) il comma 3 dell'articolo 32 e il comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, riacquistano efficacia le seguenti disposizioni:

a) i commi 12, 12-bis e da 29 a 34 dell'articolo 35, nonché i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

b) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n.74;

c) il comma 4-*bis* dell'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e il comma 6 del medesimo articolo 8-*bis* nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

d) i commi da 30 a 32 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) i commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

